



**Associazione
Sindacale
Medici
Dirigenti**

Segreteria Regionale del Veneto

Il Sole 24 Ore, 24 febbraio 2013, pagina 23

Scuola. Il giudice del Tribunale di Trapani assegna a un docente un rimborso di oltre 150mila euro

Ai precari indennizzati sul futuro

Riconosciuto il diritto per i mancati stipendi estivi e l'assenza di carriera

IL PRINCIPIO

L'attività non può essere resa a tempo indeterminato ma il professore deve ricevere un compenso al posto della stabilizzazione

Gianni Trovati

MILANO – Non c'è solo il mancato riconoscimento degli stipendi estivi e degli scatti di anzianità degli anni in cui il docente precario ha avuto contratti a termine, ma anche le progressioni e le mensilità delle prossime estati, perché «con tutta probabilità» il ministero dell'Istruzione continuerà a proporre lo stesso di lavoro.

Sulla base di questo ragionamento il giudice del lavoro di Trapani, in una sentenza rilanciata ieri dall'Anief (associazione nazionale insegnanti e formatori), ha riconosciuto un maxi-risarcimento da 150.385 euro netti a un docente precario di educazione fisica e sostegno, che dopo le prime supplenze iniziate nel 2001 aveva ottenuto una serie di contratti a termine (settembre-giugno) a ripetizione dal 2005. I contratti, spiega la sentenza, servivano a coprire posti «vacanti e disponibili», cioè scoperti dagli organici di fatto e quindi differenti da quelli «non vacanti e disponibili», che hanno copertura in organico ma sono temporaneamente liberi per altre ragioni. Solo in questo secondo caso, in pratica, il contratto a termine potrebbe essere ripetuto, perché servirebbe a sostituire un docente che in organico esiste; per i posti «vacanti e liberi», invece, l'unica strada sarebbe quella dell'assunzione a tempo indeterminato, ovviamente tramite concorso trattandosi di una Pubblica amministrazione.

Con la nuova sentenza, il giudice di Trapani torna su un terreno già molto battuto dalle battaglie normative e giurisprudenziali, tutte giocate sulla possibilità o meno di riconoscere alla scuola «peculiarità» tali da evitarle l'applicazione tout court dei vincoli fissati per i contratti a termine dalle direttive europee (e dal Dlgs 368/2001 che le ha applicate in Italia; si veda anche l'articolo sotto). Il risarcimento "anticipato" degli stipendi relativi alle estati future però è un inedito.

Per motivarlo, il giudice passa in rassegna la normativa sugli indennizzi, sulla base del fatto che l'articolo 36, comma 5 del Testo unico del pubblico impiego (Dlgs 165/2001) impedisce ovviamente la trasformazione in contratti a tempo indeterminato (nella Pa si entra per concorso come stabilisce l'articolo 97 della Costituzione) ma impone risarcimento del danno sorto «dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative». Su queste basi, il giudice individua lo strumento giusto nella «responsabilità del debitore» fissata dall'articolo 1218 del Codice civile e nelle modalità di quantificazione del danno da inadempimento previste dall'articolo 1223.

Il precedente più vicino può essere individuato nelle sentenze (come le 8 pronunce del Tribunale di Novara della scorsa estate; si veda Il Sole 24 Ore del 26 luglio 2012) che avevano riconosciuto ai precari il diritto a vedersi conteggiati in busta paga gli scatti di anzianità. Ma per il risarcimento degli stipendi futuri quello trapanese è un debutto.

I precedenti. Tra giurisprudenza e legislazione

Il sistema delle supplenze ammesso dalla Cassazione

L'INTERPRETAZIONE In base al DI Sviluppo del 2011 il limite alla successione dei contratti ha solamente natura privatistica

Giampiero Falasca

La sentenza del Tribunale di Trapani riapre una diatriba giudiziaria che, dopo una pronuncia della Cassazione del giugno scorso, sembrava indirizzata verso la conclusione.

La vicenda nasce da diverse sentenze - tra le molte si ricorda la 520/2011 del Tribunale di Genova, nota per l'entità del risarcimento riconosciuto - che hanno riconosciuto ai lavoratori temporanei della scuola il diritto a ricevere un risarcimento del danno, in caso di eccessiva reiterazione dei rispettivi rapporti a termine.

Secondo queste sentenze, la legge 129/1999, che consente al ministero dell'Istruzione di assumere annualmente, con contratti a termine, i docenti di cui ha bisogno per coprire le scoperture annuali di organico, ha una lacuna: non fissa un limite di durata massima dei rapporti a termine (come invece accade nel settore privato, con la legge 247/2007).

La mancanza di questo limite renderebbe incompatibile la disciplina nazionale con la direttiva comunitaria 70/1999 sul lavoro a termine, che impone a ciascuno Stato membro di contenere il ricorso eccessivo ai contratti a termine.

Questo indirizzo interpretativo ha subito una brusca frenata lo scorso anno, quando la Corte di Cassazione, con la sentenza 10127 del 20 giugno 2012, ha escluso il diritto al risarcimento del danno in caso di eccessiva reiterazione dei contratti a termine.

Secondo la Cassazione, il sistema delle supplenze scolastiche non è contrario al diritto comunitario, in quanto, pur in assenza di un limite temporale come quello previsto per il settore privato, non consente il ricorso indiscriminato ai contratti a termine, ma lo ammette solo in presenza di circostanze precise e concrete.

La presenza di questo limite oggettivo impedisce di ritenere incompatibile la normativa interna con quella comunitaria e, quindi, non può essere chiesto alcun risarcimento del danno da parte dei docenti.

Analogo principio è stato sancito in via legislativa con il DI 70/2011; con questo intervento (su cui pende un'impugnativa in Corte di Giustizia Europea) è stato dichiarato inapplicabile ai contratti a termine della scuola il limite di durata massima fissato dalla normativa privatistica.

Come detto, la sentenza di Trapani riapre una vicenda che sembrava chiusa dopo una sentenza della Cassazione e un intervento legislativo.

Era lecito aspettarsi che i tribunali di merito avrebbero applicato l'indirizzo della Suprema corte, visto che la Costituzione assegna a questo organo il compito di interpretare la legge, e considerato che tale indirizzo aveva anche il sostegno indiretto di una norma di legge; questo auspicio è rimasto inascoltato, con buona pace della certezza del diritto.